



TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 558 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente

TRA

xxxxxxx (c.f.-----) e xxxxxxxxxxxxxx

(c.f.-----), elettivamente domiciliati in xxxxxxxxxxxxxxxpresso lo studio dell'avv. xxxxxxxxxxxxxxxxx, da cui sono rappresentati e difesi in forza di mandato in calce all'atto introduttivo

- OPPONENTI -

E

DANUBIO SRL UNIPERSONALE (c.f. 12734471001)

- OPPOSTA NON COSTITUITA -

E NEI CONFRONTI DI

IFIS NPL INVESTING SPA, già IFIS NPL SPA (c.f. 04494710272), in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssaxxxxxxxxx, giusta procura notaioxxxxxxxx), in giudizio per il tramite della mandataria, giusta procura notaioxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) IFIS NPL SERVICING SPA (04602210272) già GEMINI SPA, a seguito di cambio di denominazione sociale, in persona della Dott.ssaxxxxxxxxxxxxxxxxx, a ciò legittimata giusta procura rilasciata in data 8/2/2022 per atto a rogito Notaio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxdifesa dall'avv. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, presso il cui studio in Verona, vxxxxxxxxxxxxxxxx, è elettivamente domiciliata in forza di procura



materialmente congiunta mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione

- INTERVENIENTE EX ART. 111 CPC -

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. xxxxxx/2021 del Tribunale di Cosenza, emesso a definizione del procedimento monitorio n. xxxxxxxx2021 RG.

CONCLUSIONI

All'udienza del 15 maggio 2023 le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:

Per parte opponente (conclusioni precisate all'udienza di cui all'art. 189 cpc): *“reitera tutte le domande ed eccezioni formulate, riportandosi al contenuto tutto dell'atto introduttivo del giudizio nonché agli ulteriori scritti difensivi qui da intendersi integralmente ritrascritti e riprodotti. Insiste per l'accoglimento della domanda attorea, così come delle conclusioni già rassegnate con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario”*;

Per parte opposta (conclusioni precisate all'udienza di cui all'art. 189 cpc): *“precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione”*.

FATTO E DIRITTO

1 Danubio S.r.l. unipersonale, nella dichiarata qualità di cessionaria dei crediti di Unicredit Clarima Banca, otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di xxxxxxxx (quale debitrice principale) e xxxxxxxx (quale coobbligato), in relazione all'esposizione debitoria maturata rispetto al contratto di finanziamento n. xxxxxxxxxxxx. Avverso il decreto ingiuntivo predetto interponevano opposizione gli ingiunti, disconoscendo la produzione documentale sottesa al ricorso per ingiunzione (in quanto avente carattere di copia fotostatica) ed eccependo la carenza di legittimazione attiva di Danubio srl unipersonale, in mancanza di prova circa la cessione in suo favore del credito azionato in via monitoria. Non si costituiva nel giudizio di opposizione la Danubio srl unipersonale, mentre spiegava intervento ex art. 111 cpc IFIS NPL INVESTING SPA, nuova cessionaria del credito, insistendo nella domanda sottesa all'originario ricorso per ingiunzione.

Disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio opposto avanzata dall'intervenuto (ordinanza del 30.6.2022) e svoltosi, con esito negativo, il tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda, la causa era istruita solo documentalmente e trattenuta in decisione in data



15.5.2023, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

2. L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni che seguono.

Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal punto di vista sostanziale, è l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la *vocatio in ius*, assume la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla proposizione di domande riconvenzionali (cfr., tra le tante, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421). L'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533).

2.1 Nel caso di specie, gli opposenti, contestano, in via giuridicamente preliminare pur se oggetto di secondo motivo di opposizione, la legittimazione attiva di Danubio srl unipersonale – la cui domanda è stata poi portata avanti dall'intervenuta IFIS NPL INVESTING SPA, ulteriore cessionaria del credito - non avendo l'opposta dato prova della titolarità del credito sotteso al ricorso per ingiunzione.

La deduzione è fondata.

Va premesso, sul punto, che, in generale, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al d.lgs. 1 dicembre 1993, n. 385, art. 58 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (tra le tante, cfr. Cass. 5857/2022; Cass. 24798/2020). Si è affermato, invero, che in ragione delle peculiari caratteristiche della "cessione in blocco" di cui al menzionato art. 58 TUB può essere sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma solo allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 3277/2023; Cass. 31118/2017; Cass. 15884/2019). Nel caso di specie, con il ricorso per ingiunzione



Danubio srl unipersonale produceva, in fase monitoria, estratto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione “in blocco” da parte di Unicredit spa dei crediti derivanti da contratto di finanziamento rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina del “credito ai consumatori” e da contratti di credito personale non soggetti alla suddetta disciplina, non garantiti da ipoteca, che alla data del 30.9.2013 presentassero cumulativamente specifiche caratteristiche (contratti classificati “in sofferenza”; con debitori persone fisiche; retti dal diritto italiano; denominati in euro; in relazione ai quali fosse stata inviata ai debitori intimazione di pagamento con comunicazione di decadenza dal beneficio del termine), salve le esclusioni espressamente indicate. L’intervenuta ex art. 111 cpc produceva poi, all’atto della costituzione in giudizio, contratto di cessione intervenuto con Danubio srl unipersonale e a suo dire includente anche il credito oggetto di giudizio; contratto, tuttavia, redatto in lingua inglese e non tradotto, in violazione del disposto dell’art. 125 cpc. Non può costituire, inoltre, prova della titolarità del credito l’elenco dei crediti ceduti prodotto come all. 8 alla comparsa di intervento (che costituirebbe un mero allegato del contratto non esaminabile perché non redatto in lingua italiana e, comunque, appare essere documento privo di un collegamento certo con il contratto medesimo), né può avere valore dirimente la disponibilità della documentazione prodotta come all. 9 alla comparsa di intervento, del tutto generica e non specificamente riconducibile al contratto in questione. Non potendosi, quindi, univocamente il credito sotteso al ricorso per ingiunzione ricondurre alle categorie individuate in blocco nell’estratto di Gazzetta Ufficiale sulla base della documentazione in atti (imponendosi dei requisiti di cui non si è data prova di esistenza alla data del 30.9.2013, quali la classificazione a sofferenza da parte della cedente e l’invio di comunicazione di decadenza dal beneficio del termine ai debitori – che non può essere evidentemente comprovata dalle risultanze dell’estratto conto certificato ex art. 50 TUB, avente valenza probatoria solo in fase monitoria - e non potendosi verificare, sulla base della documentazione in atti, l’insussistenza di tutte le cause di esclusione ivi riportate), va revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettata la domanda di Danubio srl unipersonale, fatta propria da IFIS NPL INVESTING SPA.

2.2. L’interveniente ha chiesto, in via subordinata, “nell’ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell’opponente, condannarlo (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di IFIS NPL Investing spa della somma di €



25.702,50 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi dalla data del deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma". Trattasi, tuttavia, di domanda che, a prescindere da ogni profilo di ammissibilità in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, appare assorbita dal difetto di prova circa la titolarità del credito da parte dell'opposta, di cui l'intervenuta dichiara di essere successore a titolo particolare. Resta assorbita ogni diversa questione.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in solido a carico dell'opposta e dell'interveniente ex art. 111 cpc, sulla base del valore della controversia e in applicazione dei minimi tabellari, in ragione della risoluzione su questione preliminare della causa e della mancanza di istruttoria orale. Viene pronunciata distrazione in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente decidendo sull'opposizione interposta da xxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxx avverso il decreto ingiuntivo n. xxxxxxxx/2021 del Tribunale di Cosenza, emesso a definizione del procedimento monitorio n. 2491/2021 RG, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca nei confronti degli opposenti il decreto ingiuntivo opposto, rigettando, per difetto di legittimazione attiva, la domanda di Danubio srl unipersonale sottesa al ricorso per ingiunzione, fatta propria dall'interveniente ex art. 111 cpc;
2. Condanna in solido Danubio srl unipersonale e Ifis Npl Investing Spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, alla rifusione delle spese e competenze di giudizio in favore degli opposenti, che si liquidano in euro 145,50 per esborsi ed euro 2540,00 per onorario, oltre rimborso forf. Spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario;
3. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Cosenza, 13/09/2023

Il giudice
dott.ssa Giusi Ianni

